

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere stato segnalato – da parte dell’intermediario resistente – nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e contesta l’illegittimità di tali segnalazioni. La contestazione attiene sia al presupposto formale (la mancanza di preventivo preavviso) sia quello sostanziale (la sussistenza di debito di modesta entità e, comunque, la mancanza di una adeguata valutazione economico-patrimoniale). Il ricorrente lamenta l’impossibilità di accedere al credito al consumo e chiede pertanto il risarcimento del danno corrispondente, quantificato in euro 2.100,00.

L’intermediario resiste alla domanda, sostenendo la legittimità della segnalazione effettuata. Quanto al suo presupposto formale, fornisce evidenza di una raccomandata a.r., recapitata all’indirizzo del ricorrente, contenente il preavviso di segnalazione. Quanto al presupposto sostanziale, rappresenta che la parte ricorrente non ha provveduto a saldare uno scoperto di conto, di importo pari ad euro 1.491,18, e sottolinea che il prolungato ritardo nel saldo attesta una incapacità non transitoria di adempimento, che – in base alla disciplina rilevante – integra il presupposto della segnalazione.

Entrambe le parti depositato repliche e controrepliche, con cui insistono nelle rispettive domande ed argomentazioni.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

I. In premessa il Collegio rileva che potrebbe profilarsi una incompetenza temporale dell'Arbitro. La segnalazione contestata, infatti, risale al novembre 2017 ed è proseguita fino al mese di dicembre 2019, allorché l'intermediario resistente ha trasferito la posizione ad altro intermediario.

Per altro verso, il ricorso risulta presentato in data 15 ottobre 2025. Da ciò consegue che sono scrutinabili le condotte dell'intermediario risalenti fino al mese di ottobre 2019, mentre esulano dalla sua cognizione le condotte anteriori.

Non di meno, il Collegio ritiene di prescindere da tale (parziale) inammissibilità del ricorso, perché esso è infondato nel merito.

II. Quanto al presupposto formale della segnalazione, l'intermediario ha versato agli atti una missiva datata 6 ottobre 2017, contenente il preavviso di segnalazione a sofferenza; per provarne la ricezione produce l'avviso di ricevimento della raccomandata sottoscritto in data 12 ottobre 2017, ossia in data antecedente alla prima segnalazione operata nel novembre 2017. L'indirizzo di spedizione coincide con quello indicato nel contratto a suo tempo sottoscritto, che la banca riferisce non essere mai stato oggetto di variazione da parte del cliente.

Fermo quanto precede, il Collegio ricorda che – secondo il costante orientamento dell'Arbitro (decisione n. 4519/23 del Collegio di coordinamento; decisione n. 7258/2023) – nel caso di segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d'Italia il preavviso non costituisce un presupposto di validità e, pertanto, la sua mancanza non inficia la legittimità della segnalazione medesima. La mancanza del preavviso può assumere rileva sotto il profilo risarcitorio, qualora il soggetto segnalato fornisca le adeguate evidenze a supporto (in proposito cfr. *infra sub IV*).

III. Quanto al presupposto sostanziale della segnalazione, l'intermediario riferisce che quest'ultima è scaturita dal mancato pagamento dell'importo di € 1.491,18, che ha portato alla revoca dello scoperto di conto corrente nel novembre 2016; a seguito dell'infruttuoso recupero del credito provvedeva alla segnalazione a distanza di undici mesi dalla comunicazione di revoca.

A riprova di quanto precede allega copia della comunicazione di revoca dello scoperto datata 25 novembre 2016 e ricevuta in data 2 dicembre 2016 (cfr. all. 4 e 5 cdz.). Aggiunge poi che gli indici che hanno consentito di classificare a sofferenza la posizione sono anche evidenziati dagli estratti conti dei mesi di novembre e dicembre 2016 di cui produce alcuni stralci.

Il ricorrente sostiene poi che il credito dell'intermediario sarebbe prescritto, ma la tesi è infondata: a tal fine, ed a tacer d'altro, si consideri che la raccomandata contenente la revoca del fido risulta ricevuta in data 2 dicembre 2016, dal che consegue che il termine di prescrizione non è ancora maturato alla data di presentazione del ricorso.

Parimenti infondato è il tentativo di sostenere l'esiguità del credito insoluto. A tale proposito il Collegio ricorda che – in base alla Circolare Banca d'Italia 139/1991 – la soglia minima per le segnalazioni a sofferenza nella Centrale Rischi è pari ad euro 250,00, e che in ogni caso rientra nella discrezionalità dell'intermediario segnalante valutare la natura non transitoria dell'incapacità di adempiere. In tal senso di vedano le decisioni n. 1001/2002 e n. 208/2020.

IV. Quanto, infine, alla pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente, il Collegio osserva che la segnalazione contestata non dovrebbe essere più visibile a decorrere dal mese di dicembre 2022, ossia dopo il decorso di 36 mesi dalla sua effettuazione.

Ciò premesso, ed anche a prescindere da quanto precedentemente argomentato in ordine alla

legittimità della segnalazione, la documentazione prodotta dal ricorrente non consente di ravvisare l'esistenza di dinieghi di finanziamenti che siano causalmente ricollegabili alla segnalazione contestata.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE